

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. 10300 ed 01.10.2016 PASSEGGERI NEOS

L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

In questo documento sono riportate tutte le condizioni di polizza relative alle Prestazioni di Assistenza e alle Garanzie Assicrative indipendentemente dallo loro effettiva operatività per singolo Assicurato.

Il Cliente viaggiatore sarà assicurato con Europ Assistance Italia S.p.A. solo ed esclusivamente per le coperture assicurative riportate sul "Certificato Assicurativo" rilasciato dal Tour Operator. Il "Certificato Assicurativo" deve considerarsi l'unico documento contrattuale comprovante l'operatività delle coperture assicurative.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PER FINI ASSICURATIVI (EX ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 - CODICE PRIVACY)

La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi(1) richiesti o in Suo favore previsti (cd fini assicurativi), ivi compresi l'adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative.

I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi, saranno trattati in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa(2).

Sempre nell'ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati, potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all'estero(3). I Suoi dati non saranno diffusi.

Senza i suoi dati - alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi.

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione) rivolgendosi al Responsabile ex art. 7:

Europ Assistance Italia S.p.A.

Ufficio Protezione Dati, Piazza Trento, 8 – 20135 Milano
UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Sul sito della Società troverà l'elenco aggiornato dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società.

(1) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

(2) Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione

dei sinistri e dei contratti ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi

di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

(3) Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatari, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori e organismi associativi/consortili (ad es: ANIA) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

DEFINIZIONI

Assicurato: La persona fisica ovunque residente che partecipa a un viaggio/locazione del Contraente.

Avaria: qualsiasi danno sofferto dal bagaglio durante la navigazione della nave o durante il volo dell'aeromobile (valida solamente per l'Assicurazione Bagaglio e Acquisti di prima necessità).

Bagaglio: la valigia, il baule e gli oggetti d'uso personale in essi contenuti che l'Assicurato porta con sé in viaggio (valida solamente per l'Assicurazione Bagaglio e Acquisti di prima necessità).

Contraente: Neos con sede in Via della Chiesa, 68 – 21019 Somma Lombardo (VA) che sottoscrive le polizze.

Domicilio: il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

Europ Assistance: Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Franchigia: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Garanzia: l'assicurazione, che non rientra nell'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al rimborso del danno subito dall'Assicurato.

Indennizzo: la somma dovuta da Europ Assistance Italia S.p.A. all'Assicurato in caso di sinistro.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea (valida solamente per l'Assicurazione Assistenza, per l'Assicurazione Rimborso Spese Mediche).

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche (valida solamente per l'Assicurazione Assistenza e per l'Assicurazione Rimborso Spese Mediche).

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio (valida solamente per l'Assicurazione Assistenza, per l'Assicurazione Rimborso Spese Mediche).

Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato (valida per

l'Assicurazione Assistenza e per l'Assicurazione Rimborso Spese Mediche).

Malattia preesistente: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia (valida solamente per l'Assicurazione Assistenza, per l'Assicurazione Rimborso Spese).

Massimale: la somma massima, stabilita nella polizza, fino alla concorrenza della quale Europ Assistance si impegna a prestare la garanzia e/o la prestazione prevista.

Prestazioni: le assistenze prestate da Europ Assistance, per mezzo della Struttura Organizzativa, agli Assicurati in caso di sinistro.

Residenza: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.

Ricovero: la permanenza in un Istituto di Cura che contempli almeno un pernottamento (valida solamente per l'Assicurazione Assistenza, per l'Assicurazione Rimborso Spese Mediche).

Sinistro: l'evento per il quale è prestata l'assicurazione.

Scoperto: la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Viaggio/Locazione: lo spostamento e/o soggiorno a scopo turistico, di studio e di affari dell'Assicurato organizzato dal Contraente, che inizia successivamente al momento del check-in e termina al momento del check-in del volo di ritorno.

Art.1. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Relativamente alle prestazioni di Assistenza e alla garanzia Rimborso Spese Mediche, la copertura assicurativa decorre dalla data di partenza ovvero del primo check-in. Le date di partenza e ritorno (ovvero ultimo check-in) dovranno essere comunicate a Europ Assistance dal Contraente.

Relativamente alla garanzia Bagaglio – Acquisti di prima necessità la stessa decorre ed è operativa dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina dopo la fine del volo di andata, con l'uscita dall'area doganale dell'aeroporto

La durata massima della copertura nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione non potrà superare i 30 giorni consecutivi.

Art.2. ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono tutti i Paesi dove si è verificato il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione/garanzia purché destinazione del viaggio per il quale sia stato versato il relativo premio come meglio specificato nella Tabella Premi del catalogo.

La polizza non è operante nei seguenti paesi:

Afghanistan, Antartica, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futura, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

Art.3. DELIMITAZIONI DELLE PRESTAZIONI E DELLE GARANZIE

Le prestazioni di assistenza sono fornite entro il periodo di durata del viaggio.

Le garanzie "Assicurazione Rimborso Spese Mediche", "Assicurazione Bagaglio, Acquisti di

prima necessità", potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di durata del viaggio fermo restando che l'importo globale degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.

Art.4. ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine di tre giorni a pena di decadenza, valendo l'inadempimento quale omissione dolosa.

Art.5. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Art.6. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni/Garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire Prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

Art.7. TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Art.8. LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE

Se non diversamente indicato dall'Assicurato al momento della stipula del contratto di viaggio, la polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

Art.9. VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità e i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiamo adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art.10. SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

Art.11. SOGGIORNO CONTINUATO ALL'ESTERO

La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all'estero o in Italia nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione è pari alla durata del viaggio che comunque non potrà essere superiore ai 30 giorni consecutivi. Le date di inizio e fine viaggio, così come i nominativi degli assicurati, dovranno essere comunicate a Europ Assistance dal Contraente, per i programmi solo volo e solo servizi.

Art.12. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Per ogni sinistro Europ Assistance potrà richiedere, per poter procedere alla definizione dello stesso, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Per attivare le prestazioni o per effettuare la richiesta di indennizzo, l'Assicurato (o chi per esso) deve:

12.1 - ASSICURAZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA

contattare immediatamente la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:

- Numero tessera costituita dalla sigla FLYNEOS + n° Biglietto Aereo;
- dati anagrafici;
- recapito temporaneo;
- tipo di prestazione richiesta.

12.2 - ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE

a. In caso di sinistro l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e dovrà effettuare, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia - accedendo al portale <http://sinistronline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri - Rimborso spese mediche" e inviando via posta:

- Numero tessera costituita dalla sigla FLYNEOS + n° Biglietto Aereo;
- circostanze dell'evento;
- dati anagrafici e recapito;
- codice fiscale dell'intestatario/oi del rimborso.
- certificazione medica o documentazione attestante l'evento;
- originale delle spese effettivamente sostenute (in Italia: ricevuta fiscale comprensiva dei dati fiscali dell'emittente e dell'intestatario);
- originali delle ricevute per acquisto di medicinali (in Italia: ricevuta fiscale comprensiva dei dati fiscali dell'emittente e dell'intestatario) e relativa prescrizione medica;
- In caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital, contattare immediatamente la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:

12.3 - ASSICURAZIONE BAGAGLIO ED ACQUISTI/SPESE DI PRIMA NECESSITA'

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e dovrà effettuare, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia - accedendo al portale <http://sinistronline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure

dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri - Assicurazione bagaglio" e inviando via posta:

1. in caso di mancata consegna da parte del Vettore Aereo del Bagaglio oppure manomissione del contenuto del solo Bagaglio:

- Numero tessera costituita dalla sigla FLYNEOS + n° Biglietto Aereo;
- circostanze dell'evento;
- dati anagrafici e recapito;

in caso di mancata consegna da parte del Vettore Aereo o manomissione del contenuto:

- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso l'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
- copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;
- copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;
- risposta definitiva del Vettore Aereo, nonché l'importo liquidato per la sua responsabilità;
- elenco dettagliato delle cose sottratte o manomesse con eventuale documentazione che ne attesti la preesistenza;

in caso di ritardata consegna da parte del Vettore Aereo e di acquisti di prima necessità:

- allegare il Certificato Assicurativo
- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso l'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
- copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;
- copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;
- risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l'ora della ritardata consegna nonché l'importo liquidato per la sua responsabilità;
- ricevute di acquisto in originale degli effetti personali acquistati per emergenza;
- in caso di furto, scippo o rapina:
- copia della denuncia presentata all'Autorità competente del luogo ove si è verificato l'evento con l'elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro valore;
- nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'eventuale responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc. in quanto custodi del bene) e sua risposta.

Art.13. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

13.1 - ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, Europ Assistance procederà alla liquidazione del danno e al relativo pagamento, al netto delle franchigie previste.

Nel solo caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital, è indispensabile il contatto con la Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24.

Qualora l'Assicurato si trovasse nell'effettiva impossibilità di contattare la Struttura Organizzativa, Europ Assistance Italia S.p.A. provvederà al rimborso di tutte le spese sostenute per il ricovero nella misura del 70% sempreché indennizzabili a termini di polizza e debitamente comprovate da giustificativi di spesa.

13.2 - ASSICURAZIONE BAGAGLIO ED ACQUISTI/SPESE DI PRIMA NECESSITA'

Per la garanzia Bagaglio:

L'indennizzo verrà corrisposto, per persona e per la durata del viaggio:

a. con il limite del massimale di 500,00 Euro per persona. L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Cod.Civ.

b. con il limite per oggetto pari a 100,00 Euro. Tutto il materiale fotocineottico è considerato quale unico oggetto. La valutazione sarà effettuata considerando il valore commerciale che avevano le cose al momento del verificarsi del sinistro; in caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;

c. senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;

d. successivamente a quello del Vettore Aereo responsabili dell'evento (in quanto custodi del bene), fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

Per la garanzia Acquisti di prima necessità:

Il rimborso verrà corrisposto nel limite di 100,00 Euro per persona e per periodo assicurativo, in eccedenza al capitale assicurato per la garanzia Bagaglio e successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento (in quanto custodi del bene), fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

Art.14. PERSONE NON ASSICURABILI

(valida per l'Assicurazione assistenza alla persona; Assicurazione Rimborso Spese Mediche)

Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive, non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.

SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA

Art.15. OGGETTO E OPERATIVITA' DELLA ASSICURAZIONE

Europ Assistance Italia S.p.A. mette a disposizione dell'Assicurato, in difficoltà durante il viaggio e per il periodo di validità della garanzia, la Struttura Organizzativa (definita, in seguito, per brevità S.O.) che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune per la gestione del caso, ovvero:

Prestazioni

a. consulenza medica telefonica: l'Assicurato a seguito di malattia e/o infortunio potrà contattare i medici della S.O. e chiedere un consulto telefonico;

b. rimpatrio/rientro sanitario: previo consenso dei Medici della S.O. in accordo con il medico curante sul posto, verrà organizzato, con spese a carico di Europ Assistance, il rimpatrio/rientro sanitario dell'Assicurato alla sua residenza o ad altro ospedale attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato ai rimpatri nell'ambito dei Paesi Europei e del Bacino Mediterraneo.

La prestazione non sarà effettuata per:

- distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non impediscano la prosecuzione del viaggio;

- malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;

c. rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio: purché assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario dell'Assicurato od al suo decesso. Europ Assistance terrà a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza di Euro 1.033,00 per evento;

d. rientro anticipato: dell'Assicurato, dei familiari e di un compagno di viaggio, con lui in viaggio ed assicurati, che per il decesso di un familiare debbano interrompere il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diversi da quelli contrattualmente previsti, **la S.O. fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo in classe economica;**

e. trasporto della salma: la S.O. organizzerà ed effettuerà, con spese a carico di Europ Assistance, il trasporto della salma fino al paese di residenza. La S.O. provvederà all'adempimento di tutte le formalità, in

conformità con le norme internazionali. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e per l'eventuale recupero della salma.

f. segnalazione di un medico specialista in Italia: successivamente ad una consulenza medica, la S.O. segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina in cui si trova l'Assicurato;

g. segnalazione di un medico specialista all'estero: successivamente ad una consulenza medica, la S.O. segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina in cui si trova l'Assicurato;

h. trasporto sanitario: previo consenso dei Medici della S.O. in accordo con il medico curante sul posto, verrà organizzato, con spese a carico di Europ Assistance, il trasporto sanitario dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali;

La prestazione non sarà effettuata per:

– distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non impediscano la prosecuzione del viaggio;

– malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;

i. assistenza infermieristica: presso la residenza dell'Assicurato, dopo il suo rientro sanitario organizzato dalla S.O., Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative ai primi due giorni di assistenza;

l. rientro accompagnato di un minore assicurato: qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di un minore di 18 anni che viaggiava con Lui, il minore rientrerà con un accompagnatore designato dalla S.O. Europ Assistance terrà a proprio carico le relative spese;

m. viaggio di andata e di ritorno di un familiare: per assistere l'Assicurato che, in viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni per Italia ed Europa ed a 15 giorni per tutti i restanti Paesi del Mondo. La S.O. fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno. Europ Assistance, inoltre, terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza di Euro 260,00 per evento ma comunque con un limite giornaliero di Euro 52,00;

n. prolungamento del soggiorno: qualora le condizioni di salute dell'Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla sua residenza alla data prestabilita o di proseguire il viaggio così come da programmazione prevista, la S.O. provvederà alla prenotazione di un albergo per l'Assicurato medesimo, per un familiare o compagno di viaggio. Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) per un massimo di 3 giorni e fino ad un importo giornaliero di Euro 52,00 per ogni assicurato;

o. proseguimento del viaggio: successivamente alla prestazione prolungamento del soggiorno, qualora l'assicurato non voglia rientrare alla propria residenza ma proseguire il viaggio come da programma stabilito dal Contraente, la S.O. rimborserà l'acquisto di un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica per l'assicurato medesimo (compreso un familiare o compagno di viaggio) fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro. L'organizzazione del proseguimento del viaggio e l'acquisto dei biglietti restano a carico dell'Assicurato. Per il rimborso l'Assicurato dovrà inviare alla S.O. gli originali dei biglietti acquistati;

p. rientro dell'Assicurato convalescente: qualora le condizioni di salute dell'Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla sua residenza con il mezzo inizialmente previsto, la S.O. fornirà, per l'Assicurato medesimo, per un familiare o compagno di viaggio; con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo in classe economica;

q. informazioni e segnalazione di medicinali all'estero: qualora, l'Assicurato necessitasse di ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmente registrate in Italia, la S.O. segnalerà i medicinali corrispondenti, se reperibili sul posto;

r. trasmissione di messaggi urgenti a persone: qualora l'Assicurato fosse impossibilitato a far pervenire urgenti messaggi a persone residenti in Italia, la S.O. provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario. La S.O. non è responsabile dei messaggi trasmessi;

s. protezione delle carte di credito: avviando con gli Istituti emittenti le procedure necessarie al blocco delle carte di credito smarrite o sottratte. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di credito;

t. anticipo di denaro per spese di prima necessità: per i soli casi di effettiva necessità la S.O. provvederà a pagare sul posto a titolo di anticipo, per conto dell'Assicurato, le fatture fino alla concorrenza di Euro 1.033,00 per Assicurato.

Sono esclusi dalla prestazione:

– i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato,

– i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia a Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.

L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso;

u. anticipo cauzione penale: qualora l'Assicurato, a seguito di fatto colposo, fosse tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la S.O. provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale fino alla concorrenza di Euro 3.100,00 per Assicurato.

Sono esclusi dalla prestazione:

– i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato,

– i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia a Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.

L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso;

v. reperimento legale all'estero: la S.O. provvederà al reperimento di un legale all'estero, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie che coinvolgano direttamente l'Assicurato. Europ Assistance terrà a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza di Euro 517,00 per Assicurato;

z. interprete a disposizione all'estero: qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, venisse ricoverato in un istituto di cura, e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la S.O. provvederà ad inviare un interprete sul posto. I costi dell'interprete saranno a carico di Europ Assistance per un massimo di otto ore lavorative;

w. rientro degli altri assicurati: qualora successivamente alla prestazione di Rimpatrio/ Rientro Sanitario, le persone assicurate che viaggiavano con l'Assicurato non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto e/o utilizzato, la S.O. provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica. Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dei biglietti fino alla concorrenza di Euro 1.033,00 per evento.

Art.16. ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri dipendenti da:

a. fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

b. trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;

c. dolo dell'Assicurato o colpa grave;

d. malattie neuropsichiatriche;

e. malattie dipendenti dalla gravidanza oltre il 6° mese di gestazione;

f. viaggio intrapreso contro il consiglio medico o comunque con patologie in fase acuta allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;

g. espianto e/o trapianto di organi;

h. abuso di alcolici o psicofarmaci;

i. uso di stupefacenti e di allucinogeni;

j. ricerche o soccorsi in mare o in montagna;

k. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Tali paesi sono consultabili sul sito: <http://www.exclusive-analysis.com/lists/cargo/>. Si precisa che secondo questo sito, sono considerati in stato di belligeranza tutti quei paesi contrassegnati con un grado di rischio uguale o superiore a 4.0. Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le

autorità locali o internazionali non consentano a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.

Art.17. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Vedere Art.7.1

SEZIONE II - ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE

Art.18. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance Italia S.p.A., a seguito di infortunio o malattia dell'Assicurato durante il viaggio e per la durata del periodo della garanzia, provvederà al pagamento diretto sul luogo o rimborso all'Assicurato dei costi rimasti effettivamente a suo carico per:

a. trasporto dal luogo dell'evento al centro medico più vicino;

b. ricovero ospedaliero;

c. intervento chirurgico;

d. onorari medici;

e. spese farmaceutiche, se sostenute in seguito a prescrizione medica;

f. spese ospedaliere in genere;

g. cure dentarie urgenti;

h. cure ricevute successivamente al rientro dal viaggio e sostenute entro 30 giorni dall'evento, per il solo caso di infortunio avvenuto in corso di viaggio.

Massimale:

Europ Assistance Italia S.p.A. a seguito di infortunio o malattia dell'Assicurato durante il viaggio, provvederà al pagamento diretto sul luogo o rimborso all'Assicurato, dei costi rimasti effettivamente a suo carico fino alla concorrenza del massimale di Euro 5.000,00 per persona per i viaggi all' Estero e di Euro 500,00 per persona per i viaggi in Italia.

Per la garanzia sopraindicata verranno applicati i seguenti sottolimiti:

– cure dentarie urgenti: nel limite massimo per periodo assicurativo di Euro 103,00 per persona;

– cure ricevute successivamente al rientro dal viaggio e sostenute entro 30 giorni dall'evento, per il solo caso di infortunio avvenuto in corso di viaggio e nel limite di Euro 1.033,00.

Scoperti e franchigie:

I rimborsi verranno effettuati con l'applicazione della franchigia di Euro 51,00 per sinistro.

Art.19. ESCLUSIONI

Sono escluse dalla garanzia:

a. le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie ortodontiche e di paradontopatie di protesi dentarie;

b. le spese per cure riabilitative;

c. le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese per apparecchi ortopedici e/o protesici;

d. le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;

e. le spese di trasporto e/o trasferimento verso l'Istituto di cura e/o il luogo di alloggio dell'Assicurato.

La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da:

f. fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

g. trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;

h. dolo dell'Assicurato o colpa grave;

i. malattie neuropsichiatriche;

j. malattie dipendenti dalla gravidanza oltre il 6° mese di gestazione;

k. viaggio intrapreso contro il consiglio medico o comunque con patologie in fase acuta allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;

l. espianto e/o trapianto di organi;

m.abuso di alcolici o psicofarmaci;

n. uso di stupefacenti e di allucinogeni;

o. ricerche o soccorsi in mare o in montagna;

p. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata

o di fatto. Tali paesi sono consultabili sul sito: <http://www.exclusive-analysis.com/lists/cargo/>. Si precisa che secondo questo sito, sono considerati in stato di belligeranza tutti quei paesi contrassegnati con un grado di rischio uguale o superiore a 4.0. Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.

Art.20. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Vedere Art.12.2

Art.21. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Vedere Art.13.1

SEZIONE III - ASSICURAZIONE BAGAGLIO E ACQUISTI DI PRIMA NECESSITA'

Art.22. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. BAGAGLIO

Europ Assistance Italia S.p.A. rimborserà l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da: furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna e danneggiamento da parte del vettore aereo del bagaglio personale, avvenuti durante il periodo di validità della garanzia.

2. ACQUISTI DI PRIMA NECESSITÀ

Europ Assistance Italia S.p.A. rimborserà all'Assicurato le spese documentate per acquisti di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata consegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo, calcolate in

base all'orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata.

Art.23. ESCLUSIONI

La garanzia non è operante per i danni:

a. verificatisi quando:

- con dolo dell'Assicurato o colpa grave;
- il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
- il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
- il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;
- non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento;
- si verifichi durante il soggiorno in campeggio.

b. sono inoltre esclusi i seguenti beni:

- denaro in ogni sua forma;
- titoli di qualsiasi genere, documenti, disegni, traveller's cheques e carte di credito;
- gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d'oro, di platino o d'argento, altri oggetti preziosi e pellicce;
- monete, francobolli, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio;
- apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi (albergatori, vettori, ecc.);

- strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi, autoradio.

Sono esclusi dalla garanzia "Acquisti di prima necessità":

- tutte le spese sostenute dall'Assicurato dopo il ricevimento del bagaglio e tutte le spese sostenute per gli acquisti effettuati nella località di rientro.

Le garanzie "Bagaglio" e "Acquisti di prima necessità" non sono altresì dovute per i sinistri provocati o dipendenti da:

- trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Art.24. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Vedere Art.12.3

Art.25. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Vedere Art.13.2

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE

In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24.

Il personale specializzato della Struttura Organizzativa è a completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:

02.58.24.04.12

Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:

- le generalità complete dell'Assicurato ed un recapito telefonico
- l'indirizzo anche temporaneo ed il numero di telefono del luogo di chiamata
- numero tessera Europ Assistance costituito dalla sigla FLYNEOS + n° biglietto aereo
- la prestazione/garanzia richiesta.

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58.47.72.01 per la Struttura Organizzativa e al numero 02.58.47.70.19 per l'Ufficio Liquidazione Sinistri oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano; fax 02.58.47.71.28 - pec reclami@pec.europassistance.it - e-mail ufficio_reclami@europassistance.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esauriente descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversia relativa alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali comuni, sensibili e giudiziari così come indicato nell'Informativa Privacy ricevuta.

Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede sociale, Direzione e Uffici:

Piazza Trento, 8 - 20135 Milano

Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it

PEC: EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it

Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v.

Rea 754519 - P. IVA 00776030157

Reg. Imp. Milano e C.F. 80039790151

Impresa autorizzata all'esercizio delle

assicurazioni con decreto del Ministero

dell'Industria, del Commercio

e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93

(Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152).



Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108. Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi. Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA UNIV = UNI EN ISO 9001:2008 =

In collaborazione con

Valore Sicuro

Freetime & Travel Insurance